

aspettativa, sono considerati a tutti gli effetti in attività come prevede l'art. 2 della suddetta legge.

Gli oneri previdenziali sono posti a carico del datore di lavoro se Ente pubblico e, su richiesta di quest'ultimo, rimborsati dall'Ente presso il quale il dirigente in aspettativa esercitava il mandato. Quest'ultima Istituzione provvede direttamente al versamento dei contributi, in sostituzione del datore di lavoro privato.

Nel 1996 non vi è stata alcuna richiesta al riguardo.

B) FORME ATIPICHE

I - CONTRIBUZIONE DI DIRIGENTI CHE HANNO PERDUTO IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI CARICHE SOCIALI (ART. 4 - TERZO COMMA - LEGGE 15 MARZO 1973, N. 44)

Durante l'esercizio 1996, sono state trattate e definite 20 pratiche relative a dirigenti che hanno perduto il vincolo di subordinazione a seguito del conferimento di cariche sociali nell'ambito aziendale.

Nel 1995 gli ammessi a tale forma di contribuzione atipica furono 3.

Gli importi versati sono ricompresi nella voce generale dei contributi.

C) FORME ASSIMILATE**CONTRIBUZIONE FIGURATIVA****I - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE**

Nel corso del 1996 sono pervenute 2.340 domande di accreditamento figurativo dei contributi per periodi di servizio militare, di cui 2.210 sono state definite con il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della pensione, mentre 130 domande sono da definire.

**II - CONTRIBUTI FIGURATIVI DA RICONOSCERE AI DIRIGENTI
IN ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI
PUBBLICHE ELETTIVE (ART. 31 LEGGE 20 MAGGIO 1970,
N. 300).**

I dirigenti industriali che hanno sospeso il proprio rapporto di lavoro per ricoprire cariche elettive, politiche e sindacali, e che hanno, in pari tempo, richiesto la copertura assicurativa per il periodo di aspettativa, sono stati 9 nell'esercizio 1996.

Dette domande sono state tutte evase.

Nel medesimo esercizio sono state definite per cessazione del periodo di aspettativa le pratiche di 33 dirigenti.

III - CONTRIBUTI FIGURATIVI DA RICONOSCERE IN FAVORE
DI DIRIGENTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA
STATO RISOLTO PER MOTIVI POLITICI E SINDACALI.

La legge 15 febbraio 1974, n. 36 pone a carico dell'Ente erogante l'onere per la ricostituzione del rapporto assicurativo per il periodo di persecuzione politica o sindacale che è compreso fra la data di licenziamento e quella in cui il dirigente consegue, o abbia conseguito, il diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel 1996 non è pervenuta alcuna richiesta di copertura.

RISCATTI A TITOLO ONEROSO

I - RISCATTI DEL CORSO LEGALE DI LAUREA

Nel 1996 sono pervenute 181 domande intese a riscattare il corso legale di laurea.

Durante l'esercizio in esame sono state evase 489 pratiche comprendenti pagamenti in unica soluzione, pagamenti rateali nonché quelle archiviate a causa del mancato pagamento del riscatto o per revoca (ved. riepilogo pag. 22).

Complessivamente, per i riscatti in argomento, sono stati introitati milioni 9.796.

II - RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

Nel corso dell'esercizio 1996 sono pervenute 7 domande per il riscatto di periodi di lavoro in Paesi con i quali l'Italia non ha ancora stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Ciò, in forza dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recepito dall'art. 7 della legge 16 marzo 1973, n. 44.

Nello stesso periodo sono state definite 28 pratiche e sono stati introitati 28 milioni (ved. riepilogo pag. 22).

III - RISCATTO DI PERIODI DI DEPORTAZIONI O DI INTERNAMENTO CIVILE E MILITARE.

Non risulta pervenuta nell'esercizio 1996 alcuna domanda.

RICONGIUNZIONI DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO
ALTRI FONDI DI PREVIDENZA

I - TRASFERIMENTI EX ART. 5 DELLE LEGGE 15 MARZO 1973,
N.44

Nel corso dell'esercizio si è notevolmente ridotto il numero delle domande di assicurati intese ad ottenere il trasferimento all'Istituto delle posizioni acquisite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o in altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive, esonerative od esclusive di essa.

Sono infatti pervenute circa 5.000 richieste, che sono state tutte evase, il che porta il numero complessivo di coloro che, dal 1973, hanno esercitato la facoltà prevista dalla norma in epigrafe a circa 142.000 unità.

La riduzione delle istanze, da parte degli assicurati, si è determinata sia per il mancato incremento degli iscritti, ma anche perché l'interesse dei soggetti appartenenti al terziario avanzato è diminuito in quanto (per effetto di retribuzioni superiori ai massimali INPDAI), il trattamento pensionistico dell'INPS risulterebbe, nel maggior numero dei casi, notevolmente più elevato rispetto alle pensioni che erogherebbe l'INPDAI.

Nel 1996 l'entrata, a tale titolo, risulta di milioni 717.000, di cui 394.300 per contributi e milioni 322.700 per interessi a fronte del trasferimento di 11.344 posizioni assicurative, concernenti 8.717 dirigenti.

Il valore medio dell'importo trasferito dall'INPS è stato, nel 1996, di milioni 82 per ciascun dirigente e di milioni 63 per ciascun modello (avuto riguardo alla data di trasferimento indicata su detti modelli).

TAV.10 - TRASFERIMENTI ART.5 LEGGE 15 MARZO 1973,N. 44

Anno di trasferimento	Importo trasferito per contributi ed interessi (in milioni)	Numero di posizioni trasferite (ovvero numero di modelli)	Importo medio trasferito (in milioni)
1980	61.430	6.912	8
1981	62.000	6.335	9
1982	47.594	5.139	9
1983	71.380	5.162	13
1984	27.377	1.756	15
1985	130.005	8.511	15
1986	97.335	5.480	17
1987	130.339	6.269	20
1988	137.824	5.962	23
1989	172.187	6.240	27
1990	221.631	6.692	33
1991	238.741	7.421	32
1992	374.917	14.102	26
1993	548.552	15.655	35
1994	735.504	15.005	49
1995	763.500	13.797	55
1996	717.000	11.344	63
TOTALI	4.537.316	141.782	

II - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI
PREVIDENZIALI EX ART. 2 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979,
N. 29 E LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45

Come è noto, la legge 7 febbraio 1979, n. 29, consente, in alternativa alla facoltà prevista dall'art. 5 della legge 5 marzo 1973, n. 44, la ricongiunzione all'Istituto di tutti i periodi di lavoro assicurati presso forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) con onere a esclusivo carico del dirigente.

La legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede, altresì, la ricongiunzione a titolo oneroso delle contribuzioni esistenti presso forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti.

Nell'esercizio, le domande presentate sono state 425 e per tutte è stata aperta la relativa istruttoria. A 380 dirigenti è stato, altresì, comunicato l'importo dell'onere di riscatto.

Sono stati introitati, al titolo in questione, per capitali e interessi, milioni 13.062.

SITUAZIONE RISCATTI A TITOLO ONEROSO		
RISCATTO LAUREA		
Pratiche residue al 31.12.95		793
Domande pervenute nel 1996		181
Pratiche evase nel 1996 (1)		489
Pratiche residue al 31.12.96 (2)		485
INCASSO TOTALE 1996	milioni	9.796
RISCATTO ESTERO		
Pratiche residue al 31.12.95		57
Domande pervenute nel 1996		7
Pratiche evase nel 1996 (1)		28
Pratiche residue al 31.12.96 (2)		36
INCASSO TOTALE 1996	milioni	28
COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA		
Pratiche residue al 31.12.95		32
Domande pervenute nel 1996		12
Pratiche evase nel 1996 (1)		16
Pratiche residue al 31.12.96 (2)		28
INCASSO TOTALE 1996	milioni	205

(1)comprendenti pagamenti in unica soluzione e pagamenti rateali nonché archiviate per mancato pagamento o per revoca

(2)per le quali non è stato possibile procedere alla determinazione del costo a causa di:

- mancato invio della documentazione richiesta;
- trasferimenti posizioni Inps non pervenuti;
- altre pratiche non definite(accreditamento periodi di servizio militare, trasferimenti onerosi, totalizzazioni);
- mancata regolarizzazione di posizioni contributive;
- problemi tecnici riguardanti le procedure informatiche.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'attività ispettiva svolta nel 1996 si è articolata, essenzialmente, nella definizione delle richieste di accertamento proposte dalle varie funzioni dell'area previdenziale e miranti a verificare la regolarità, sul piano contributivo, di situazioni aziendali complessivamente considerate, ovvero l'iscrivibilità all'Istituto di singole imprese o, infine, la legittimità delle posizioni previdenziali facenti capo a dirigenti già iscritti - ed in taluni casi percettori di trattamento pensionistico - oppure da assoggettare all'obbligo assicurativo.

In ordine al primo aspetto occorre preliminarmente evidenziare che, a margine delle specifiche richieste formulate dagli Uffici competenti, sono proseguiti, nel corso dell'esercizio, i riscontri ispettivi attivati sulla scorta dei supporti autonomamente acquisiti presso il Centro informatico. Tali adempimenti, tuttavia, non hanno prodotto gli esiti preventivati in termini di recupero delle morosità, stante la impostazione cronologicamente troppo estesa delle indicate rilevazioni informatiche, che hanno finito col ricomprendere, prevalentemente, dati non congruenti o, comunque, non più attuali.

Nella persistente carenza di un censimento sistematico ed aggiornato delle posizioni contributivamente irregolari si è provveduto a promuovere una serie di incontri con il Centro informatico al fine di definire la macro e micro analisi delle selezioni di dati che dovranno essere forniti in ordine alle imprese inadempienti, al fine di attivare, prima delle ispezioni sul posto, approfondite verifiche contabili e documentali, in grado di rendere più efficienti ed efficaci i controlli ispettivi. Da quanto risulta il programma è in avanzata fase di redazione.

L'accesso ad informazioni più chiare e leggibili e più facilmente raffrontabili con la contabilità delle aziende è una esigenza non soltanto connessa alla efficienza ed efficacia della funzione ispettiva, ma anche di tutela degli interessi economici dell'Ente in relazione alle norme sulla attività ispettiva (Legge 29 luglio 1996, n. 402 di conversione del D.L. n. 318/1996 art. 3, comma 3, che modifica l'art. 3, comma 20, della Legge 335/95). In adempimento della norma l'attività ispettiva non può essere estesa, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma, a periodi antecedenti una verifica già definita. Ne consegue che, a tutela in primo luogo dell'Istituto ma anche dei funzionari preposti all'attività di vigilanza che rispondono patrimonialmente in caso di danno cagionato da dolo o colpa grave, dovranno essere

scrupolosamente seguite le direttive impartite per quanto riguarda la verifica preliminare dei dati contabili risultanti, la metodologia operativa dell'indagine e i contenuti delle verbalizzazioni. Si è pertanto provveduto, sempre di concerto con l'ufficio contribuzione obbligatoria, attraverso il Centro informatico ad acquisire una rilevazione più mirata e circoscritta nel tempo di aziende inadempienti.

Per quanto riguarda gli accertamenti nei confronti delle aziende produttrici di servizi - la cui attuazione era parsa trarre nuovo impulso dalla interpretazione dell'art. 49 della Legge n. 88/1989 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 18/5/1994 n. 4837 - si è dovuto registrare, di fatto, una limitata procedibilità degli stessi, conseguente alla situazione di estrema difficoltà ed incertezza determinatasi per effetto del già noto intervento in materia da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 378 del 7 novembre 1994), del ruolo di assoluta preminenza formalmente rivendicato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in tema di inquadramenti aziendali, nonché, infine, a seguito della nuova disciplina in materia di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, introdotta dalla recente legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico. Tale orientamento è stato definitivamente sancito

dall'articolo 27 della legge 30/97 con la quale è stato convertito il D.L. 669/96.

L'esatta interpretazione di tale ultima norma costituirà, peraltro, l'imprescindibile parametro di valutazione circa gli esiti conclusivi delle ispezioni condotte dall'Ufficio, entro il termine dell'esercizio, nei confronti di un rilevante numero di imprese di pubblicità, attive anteriormente al marzo 1989, delle quali si è disposta l'iscrizione all'Istituto.

In ordine al diverso profilo riguardante la disamina di legittimità delle posizioni facenti capo a singoli dirigenti - nel cui ambito hanno conservato prevalenza quantitativa gli accertamenti concernenti la sussistenza dei presupposti per l'iscrivibilità, ovvero per il riconoscimento di decorrenze retroattive - è venuta sensibilmente riducendosi, rispetto ai più recenti esercizi, l'incidenza delle verifiche aventi ad oggetto la reale qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra dirigenti pensionati ed aziende e normalmente dedotto quale prestazione di collaborazione autonoma o coordinata.

Le fattispecie da ultimo considerate continueranno comunque ad essere oggetto di attenta analisi e valutazione allo scopo di garantire l'Istituto circa la completa osservanza, da parte degli assicurati e delle aziende, della normativa in materia pensionistica, nonché di tutti gli adempimenti

di carattere amministrativo che assumono rilievo essenziale ai fini della regolarità e conformità delle posizioni contributive in essere.

In funzione di quanto precedentemente esposto i risultati conseguiti dall'attività di vigilanza esterna possono riassumersi sulla base degli elementi specificativi di seguito riportati.

Sono state ispezionate, in 256 giornate ispettive, n. 160 aziende nelle seguenti regioni:

REGIONI	N. AZIENDE ISPEZIONATE
CALABRIA	2
CAMPANIA	16
EMILIA	11
FRIULI	1
LAZIO	34
LIGURIA	10
LOMBARDIA	47
MARCHE	3
PIEMONTE	9
PUGLIA	3
SARDEGNA	2
SICILIA	8
TOSCANA	3
UMBRIA	3
VENETO	8
TOTALE	160

Da tali accertamenti è stata rilevata la irregolarità di n. 139 aziende con i seguenti risultati:

1) omissioni contributive per un ammontare complessivo di milioni 62.057 di cui connesse ad evasioni milioni 47.168 e connesse a morosità milioni 14.889;

- 2) iscrizione di n. 43 aziende
- 3) iscrizione di n. 440 dirigenti
- 4) negata iscrizione di n. 14 aziende
- 5) negata iscrizione di n. 30 dirigenti.

L'iscrizione del congruo numero di aziende e di dirigenti riguarda in prevalenza l'area delle Aziende di Comunicazione ispezionate negli ultimi mesi dell'anno. Detta iscrizione si è resa possibile grazie alla interpretazione dell'art. 49 Legge 88/1989 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4837/94. Sia le iscrizioni che la quantificazione dei contributi dovuti operano dal 1991 nei limiti della prescrizione quinquennale; tuttavia è da tenere presente il diverso avviso espresso dal Ministero del Lavoro quanto alla decorrenza, che viene indicata nel maggio 1994, nonché gli effetti modificativi che potranno derivare dall'attuazione di quanto disposto dal D.L. 669 del 31.12.1996 e dai successivi emendamenti apportati in sede di conversione nella Legge 28 febbraio 1997 n. 30.

**ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E
DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Nel consuntivo il ricavo ottenuto dalla vendita di beni ormai obsoleti viene evidenziato in questa apposita voce. Per una migliore comprensione di questa voce di entrata, si ricorda che, ammortizzando i beni suddetti nell'anno stesso in cui si è proceduto all'acquisto, l'introito della vendita costituisce un ricavo netto esposto fra le entrate correnti.

Per l'occasione il milione esposto costituisce il controvalore della cessione di apparecchi tecnologicamente obsoleti.

TAV. 11 - COMPARAZIONE BILANCI DAL 1976 AL 1996
(in milioni di lire)

ANNO	AZIENDE ISPEZIONATE	AZIENDE ISCRITTE	AZIENDE ANNULLATE	DIRIGENTI ISCRITTI	DIRIGENTI ANNULLATI	CONTRIBUTI ACCERTATI
1976	216	19	6	67	34	781
1977	227	18	9	38	25	801
1978	464	29	12	98	40	1.874
1979	549	10	6	51	71	1.983
1980	382	8	12	136	70	2.016
1981	404	16	3	199	51	3.880
1982	386	72	12	860	73	11.536
1983	399	66	8	1018	59	21.023
1984	328	63	4	421	38	16.553
1985	276	65	8	614	53	15.556
1986	269	70	6	417	55	10.517
1987	193	15	7	174	72	4.650
1988	340	37	8	281	32	21.430
1989	474	27	6	519	26	42.179
1990	538	18	5	400	16	73.382
1991	601	35	6	599	34	76.566
1992	511	11	2	481	15	87.942
1993	246	10	3	175	33	5.813
1994	160	4	1	107	38	24.386
1995	172	14	9	86	53	22.869
1996	160	43	14	440	30	62.057